COMUNE DI CATANIA

Provvedimento Dirigenziale

N°06/ 53 *Emesso in data 13.01.2023*

Oggetto: Ditta "Blanca 19 s.r.l.s." - Verbale n. 700017422907 del 13.12.2022 (Questura di Catania) – Ordine Sospensione attività (Ordinanza Sindacale 19.5.2017, n. 65 e s.m.i.) e ripristino stato dei luoghi – Via S. Euplio 154-156-158

DIREZIONE "Sviluppo Attività Produttive – SUAP –Ufficio Tutela del Consumatore"

Prot. N. 17808 del 13.01.2023

Il Responsabile del procedimento
P.O. "Pubblici Servizi e Depenalizzazione"
f.to Comm. C. Dott.ssa Maria Rita Calì

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

Bilancio 20. ….. **Competenze** …….……

Art. ……. Lett. ……. **Spese per** …….....
…….…….

Somma Stanziata ◣	€	
Aggiunta per storni ◣	€	
	€	
Dedotta per storni ◣	€	
	€	
Impegni Assunti ◣	€	
Fondo disponibile◣	€	

Visto ed iscritto a ……...…… N. ……...
de …… art…. ……. lett….. …….. nel …….
partitario uscita di competenza l'impegno di € …….
……

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addì, ……20……

IL RAGIONIERE GENERALE

…….

Oggetto: Ditta "Blanca 19 s.r.l.s." - Verbale n. 700017422907 del 13.12.2022 (Questura di Catania) – Ordine Sospensione attività (Ordinanza Sindacale 19.5.2017, n. 65 e s.m.i.) e ripristino stato dei luoghi – Via S. Euplio 154-156-158

La sottoscritta Dott.ssa Maria Rita Calì - nella qualità di funzionario responsabile del procedimento, sotto la propria responsabilità, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione al presente provvedimento e - propone quanto segue:

Premesso che la sig.ra Rizzo Maria nata a XXXX il XXXX e residente a in XXXX n. XXXX:

a. è rappresentante legale della società "Blanca 19 s.r.l.s." con sede legale in Catania Viale Regina Margherita 127 - Iscritta alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia dal 26.11.2019 al numero REA: CT- 424261 - Codice Fiscale/Partita Iva: 05703950872;
b. in data 29.08.2022 ha inoltrato, per l'esercizio di somministrazione, S.C.I.A. prot. 332222;

Accertato che la sig.ra Rizzo Maria, dinnanzi l'attività sita in Viale Regina Margherita 27 angolo Via S. Euplio, in seguito accertamento effettuato alle ore 20.30 del 10.12.2022 è stato verbalizzata dalla Questura di Catania in data **13.12.2022** alle ore 10.55 con **Verbale n. 700017422907,** poiché *"…occupava abusivamente 38 mq circa di suolo pubblico, mediante il posizionamento di una pedana con base in ferro e ricoperta di listelli in legno, installata in corrispondenza dei civici 154-156-158 di questa via S. Euplio…";* in violazione degli artt. 8 e 19 comma 1 e 5 COSAP, dell'art. 3 comma 16 L.15 luglio 2009, n. 94[1] e dell'O.S. 19.5.2017, n. 65 e s.m.i.;

Rilevata la fondatezza del verbale di accertamento e la regolarità delle contestazioni, ai sensi dell'art. 14[2] L.24 novembre 1981, n. 689[3];

Considerato che sussiste l'esigenza di adottare le misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui al:

1. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada (C.d.S.), con riferimento a:
   a. l'art. 20[4]comma 4 e 5: "…*Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma…" e "…la violazione di cui ai commi…4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese…";*
   b. l'art. 211 comma 1: *"…nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione…il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria…";*
2. l'Ordinanza Sindacale del 18.07.2022, che sostituisce la precedente ordinanza del 19.5.2017 n. 65, con cui sono state formulate le sanzioni accessorie da comminare agli operatori a seguito accertamento di violazioni di cui all'art. 3 comma 16[5] L. 15 luglio 2009, n. 94, che così dispone: *"… è fatto carico a chiunque, privo di titolo concessorio, occupi il suolo pubblico a fini di commercio…l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti con la rimozione di eventuali attrezzature, banchi di esposizione e di appoggio, tavoli, sedie, panche, etc…e la chiusura immediata dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo* ***non inferiore a 5 giorni****…";*

Accertato che:

1. si pone la necessità di disporre a carico della sig.ra Rizzo Maria, come sopra generalizzata in proprio e nella qualità, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'attività in Viale Regina Margherita 27 angolo Via S. Euplio, per almeno **cinque giorni** e la rimozione di quanto

[1] Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
[2]Contestazione e notificazione
[3]Modifiche al sistema penale
[4]Occupazione della sede stradale
[5]secondo cui *"…nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine…per un periodo non inferiore a cinque giorni…"*

abusivamente collocato nell'area antistante la propria attività con l'immediato ripristino dello stato dei luoghi;
2. per nessuna di queste violazioni è stato proposto nei termini ricorso amministrativo al Prefetto o giurisdizionale al Giudice di Pace;

Tenuto conto che ai fini dell'emanazione del provvedimento di sospensione attività e di ripristino dello stato dei luoghi **-** ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 - non è necessario dare comunicazione dell'avvio del procedimento [6] amministrativo, poiché ricorre l'ipotesi di particolare esigenza di celerità del procedimento, in quanto:
1. il verbale su indicato è stato regolarmente contestato e notificato;
2. trattasi di attività doverosa al fine di evitare ulteriori ipotesi di recidiva e di abuso ex art. 10 TULPS;

Richiamati:
- l'art. 650 e l'art. 633, in relazione all'art. 639 *bis* Codice Penale[7];
- gli artt. 822, 823 e 824 Codice Civile;
- l'ex D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
- gli artt. 5,10 e 17/ter Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.[8]);
- la L. 24 novembre 1981, n. 689[9];
- la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 3 comma 16 e segg. L. 15 luglio 2009, n. 94;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190[10];
- gli artt. 20 e 211 - Nuovo codice della strada (C.d.S.) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97[11];
- la Delibera C.C. 3 luglio 2012, n. 24;
- l'O.S. 18.07.2022, n. 21;
- l'art. 77 Statuto Comunale[12], correlato all'art. 107 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267[13] ed all'art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[14];
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera C.C. 24.5.1996, n. 55;
- il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2021/2023 - Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode"[15];

PROPONE:

Per quanto sopra esposto, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, così

Ordinare alla sig.ra Rizzo Maria, come sopra generalizzata, in proprio e nella qualità di titolare dell'attività sita in Viale Regina Margherita 27 angolo Via S. Euplio:
1. la rimozione di quanto abusivamente collocato e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Via S. Euplio 154–156-158;

---

[6] *"...l'esigenza di informazione del destinatario dell'azione amministrativa...non sussiste ogni qualvolta lo stesso destinatario ne sia già informato, ossia allorché il procedimento...sia una conseguenza di altri procedimenti o atti già conosciuti..."* - Consiglio di Stato, Sez.V, 21 novembre 2003, n.7544

[7] approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

[8] Approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773

[9] Modifiche al sistema penale

[10] Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

[11] Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

[12] approvato con delibera C.C. 10 maggio 1995, con decisione n° 11757/11364, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 66 del 23/12/1995, Supplemento straordinario n. 2

[13] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

[14] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

[15] Adottato con Delibera di Giunta Municipale 29/03/2021, n.34

2. la chiusura dell'esercizio a decorrere dal **ventesimo giorno successivo alla data di notifica** del presente provvedimento, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo di almeno **cinque giorni**;

Diffidare la sig.ra Rizzo Maria, come sopra generalizzata in proprio e nella qualità, a non reiterare nell'abuso. Difatti, nel caso di nuova verbalizzazione per la medesima infrazione nell'arco dei prossimi dodici mesi, si applicheranno le sanzioni di cui:

1. all'art. 3 comma 16 L. 15 luglio 2009, n. 94[16] richiamato nell'O.S. 18.07.2022, n. 21 in cui si ordina che *"…E' fatto carico a chiunque occupi il suolo pubblico a fini di commercio privo di titolo concessorio…in presenza di recidiva di violazioni nell'arco dell'ultimo anno, la sospensione dell'attività per almeno **10** giorni, in presenza di secondo abuso (prima recidiva)…";*
2. all'art. 10 T.U.L.P.S. che dispone che "*…le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata…".*

Il Responsabile del procedimento
P.O. "Pubblici Servizi e Depenalizzazione"
f.to Comm. C. Dott.ssa Maria Rita Calì

IL DIRETTORE

Ricevuta la presente proposta dal responsabile del procedimento;

Dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;

DETERMINA:

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, così

Dare atto della proposta di provvedimento dirigenziale esposta in premessa;

Ordinare alla sig.ra Rizzo Maria, come sopra generalizzata, in proprio e nella qualità di titolare dell'attività sita in Viale Regina Margherita 27 angolo Via S. Euplio:

1 la rimozione di quanto abusivamente collocato e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Via S. Euplio 154–156-158 ;
2 la chiusura dell'esercizio a decorrere dal **ventesimo giorno successivo alla data di notifica** del presente provvedimento, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo di almeno **cinque giorni**;

Diffidare la sig.ra Rizzo Maria, come sopra generalizzata in proprio e nella qualità, a non reiterare nell'abuso. Difatti, nel caso di nuova verbalizzazione per la medesima infrazione nell'arco dei prossimi dodici mesi, si applicheranno le sanzioni di cui:

1. all'art. 3 comma 16 L. 15 luglio 2009, n. 94[17] richiamato nell'O.S. 18.07.2022, n. 21 in cui si ordina che *"…E' fatto carico a chiunque occupi il suolo pubblico a fini di commercio privo di titolo concessorio…in presenza di recidiva di violazioni nell'arco dell'ultimo anno, la sospensione dell'attività per almeno **10** giorni, in presenza di secondo abuso (prima recidiva)…";*
2. all'art. 10 T.U.L.P.S. che dispone che "*…le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata…";*

Informare che:

1. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso:
   - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regione Sicilia – Sezione di Catania entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo oppure, in via alternativa,

[16] *"…se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine…per un periodo non inferiore a cinque giorni…"*

[17] *"…se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine…per un periodo non inferiore a cinque giorni…"*

- amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro centoventi giorni dalla notifica.

L'eventuale proposizione del ricorso non interromperà la corretta esecuzione di quanto disposto nel presente atto;

2. ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241:
   - l'Ufficio competente è P.O. "Pubblici Servizi e Depenalizzazione", presso il quale si può prendere visione dei documenti;
   - il funzionario responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rita Calì;

3. in caso di inerzia, si ha la facoltà di rivolgersi al Direttore Dott. Pietro Belfiore, quale soggetto titolare del potere sostitutivo [18], in conformità a quanto pubblicato all'interno del portale istituzionale web, all'indirizzo *https://www.comune.catania.it/trasparenza/lista_tipologie.aspx?obligation=188&title=Tipologie-di-procedimento;*

Demandare al **Corpo Polizia Municipale** :

1. la notifica, del presente atto al verbalizzato con invito a restituirne un esemplare completo della relata a questa Direzione;
2. la rimozione di quanto abusivamente collocato ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Via S. Euplio 154-156-158;
3. la sospensione temporanea dell'attività sita in Viale Regina Margherita 27 angolo Via S. Euplio, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo di **cinque giorni** a decorrere dal **ventesimo giorno successivo alla data di notifica.**

   A tal proposito:
   a. dovranno effettuarsi ripetuti controlli giornalieri;
   b. sarà necessaria la rendicontazione del servizio svolto a questa Direzione, comunicando a consuntivo l'attività svolta;
4. qualora ne ricorrano i presupposti:
   a. la denuncia del sanzionato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 633 (Invasione dei terreni ed edifici)in relazione all'art. 639 bis (Casi di esclusione della perseguibilità e querela) e 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) Codice Penale;
   b. l'applicazione delle misure atte ad impedire il proseguimento dell'illecita attività, ai sensi dell'art. 21 - ter L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui *"...nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato...*", atteso che il presente costituisce formale atto di diffida ex art. 5 T.U.L.P.S.;
5. la trasmissione dei processi verbali di accertamento al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36 ultimo comma D.P.R. 29.9.1973, n. 600[19];

Dare atto che il presente provvedimento[20] non comporta spesa e sarà[21]:

1. pubblicato all'interno del portale istituzionale del Comune di Catania [22] consultabile sul link: http*//www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf*;
2. inviato, tramite posta elettronica certificata, a:
   a. Comando Provinciale Guardia di Finanza – Compagnia di Catania - Piazza San Francesco di Paola, 2 – 95131 Catania - *ct0500000p@pec.gdf.it;*
   b. Questura - Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione – Squadra Amministrativa - Viale Africa, 29 – 95129 Catania - *ammin.quest.ct@pecps.poliziadistato.it*
3. trasmesso, per i provvedimenti di competenza, alle Direzioni:
   a. "*Corpo Polizia Municipale"*;
   b. *"Ragioneria Generale…"*;

[18]in applicazione a quanto impartito dal Segretario Generale con Direttiva prot.280751 del 5.8.2019, in conformità al disposto di cui all'art.2, comma 9/bis L. 7.8.1990, n.241

[19]ex art. 3 comma 18 L.15.7.2009, n. 94

[20]redatto in tre esemplari, di cui uno oscurato dei dati personali a fini della pubblicazione, in conformità al disposto di cui al D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

[21]in ottemperanza alla Direttiva n.4 del Segretario/Direttore Generale, nota prot. 160803 del 24.4.2018

[22]in conformità a quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. 4671 del 5.1.2012

c. *"Affari Istituzionali ":*
   - "*Albo Pretorio*", per la pubblicazione e
   - per estratto, all'interno dell'elenco delle determinazioni emesse al "*Gruppo di lavoro per l'attuazione e il controllo della regolarità amministrativa*"[23].

Il Direttore
f.to Dott. Pietro Belfiore

[23]in aderenza al disposto di cui alle note prot. n. 105265 del 22.05.2008, prot. n. 111302 del 30.05.2008 e prot. n. 118026 del 10.06.2008

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno …….. del mese di …….. 202__

Io sottoscritto ……..... dipendente del Corpo Polizia Municipale di Catania dichiaro di aver notificato e dato un esemplare del presente provvedimento al Signor ……

Per averne piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge, consegnandolo in mano Di ……

Catania, lì……..

IL RICEVENTE **IL NOTIFICATORE**

…….. .....